

CONVENZIONE ADDIZIONALE

a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921.

La Serenissima Repubblica di S. Marino e Sua Maestà il Re d'Italia desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto :

LA REPUBBLICA DI S. MARINO

il Comm. Avv. Giuliano Gozi, Consigliere Segretario di Stato per gli affari esteri ;

S. M. IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza l'On. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad *interim* degli affari esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata ;

i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue :

Articolo unico.

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo primo della convenzione 24 giugno 1921 viene così modificato :

Il Governo di S. M. il Re d'Italia continuerà a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio 1923, al Governo della Repubblica di S. Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire. Seguirà a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, al più presto possibile.

Fatta in Roma, in doppio originale, il 20 maggio 1924.

Per San Marino



Giuliano Gozi

Per l'Italia



Mussolini